

## **TI\_GERICHTE 33.2011.4 vom 12. Januar 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-01-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2011.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2011.4)

FR: TI\_GERICHTE 33.2011.4 du 12 janvier 2012

IT: TI\_GERICHTE 33.2011.4 del 12 gennaio 2012

### **Regeste**

Rinuncia di sostanza. Ricorrente ha chiesto 2 prestiti per versarli nella SA del fratello che aveva problemi economici, tanto che poi è fallita. Prestiti senza garanzia né obbligo giuridico: prestiti rischiosi e azzardati (Vabanquespiel). Postergazione del credito: ha rinunciato a recuperare la sostanza

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

18 140 franchi per le persone sole,

#### **E. 2**

27 210 franchi per i coniugi,

#### **E. 3**

Il (presunto) prestito di Fr. 256'857,61 che RI 1 ha concesso alla ditta del fratello \_\_\_\_\_ non è stato comprovato. Dal bilancio della ditta risulta soltanto la presenza di questa cifra a titolo di prestito, ma non il nome del creditore. Nemmeno c'è un riconoscimento di debito o un contratto di prestito fra le parti. Come mai? Voglia per cortesia provvedere in tal senso fornendo gli atti.

#### **E. 3.1**

e 3.4). Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3). Allo stesso modo, non si può qualificare come una rinuncia di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato penalmente punibile (p. es. una frode); poiché è intrinseco di una tale diminuzione di patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura del rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore fraudolentemente (STF 8C\_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5). Ancora di recente, con sentenza 9C\_180/2010 del

#### **E. 4**

Produca per favore le istanze di moratoria concordataria e le relative decisioni con cui il Pretore le ha concesse alla \_\_\_\_\_.

#### **E. 4.1**

un prestito a titolo oneroso, nel 1990 e nel 1993, di nominali CHF 275'000.- (docc. G1 e G2) della signora RI 1 alla ditta del fratello. Il prestito è stato iscritto come tale in contabilità. Non si è trattato quindi di rinuncia del credito, nemmeno nell'ambito del concordato. Trattandosi del fratello, la signora RI 1 non ha stipulato accordi scritti. Del

resto in siffatti casi la prassi evidenzia che finanziamenti di tale natura avvengono proprio con l'iscrizione in contabilità di poste quali " prestiti ", " correntisti", ecc. L'esistenza del prestito è stata peraltro verificata dal commissario del concordato e dal Pretore.

#### **E. 4.2**

Non siamo quindi, come indicato nella giurisprudenza del TF (sentenza del 26 aprile 2006), nella situazione di chi rinuncia ad un attivo patrimoniale oppure ad un credito concesso senza controprestazione alcuna (la SA ha comunque pagato interessi, riducendo parzialmente il debito da CHF 275'000.- a CHF 256'000.-) e nel contesto di una situazione di alto rischio, quasi di un " Vabanquespiel ": in definitiva si trattò di un finanziamento in ambito familiare, esente da critiche (al contrario!) quali quelle espresse dalla Cassa Cantonale nella sua decisione qui impugnata. 5./6. Alla signora RI 1 non può quindi essere ascritta una sostanza, con relativo reddito, di cui essa non ha mai beneficiato. La sua situazione patrimoniale è quella che risulta dalla partita fiscale. In aggiunta e come richiesto si producono l'attestato fiscale al 31 dicembre 2010 della Banca \_\_\_\_\_ (doc. X) che documenta l'esistenza di un conto con un saldo di CHF 18'699.47 e di un ulteriore conto con un saldo di CHF 13'509.85 costituente il residuo di un'assicurazione sulla vita.

#### **E. 5**

Documenti per cortesia la situazione economica della sua assicurata (sostanza) al 31 dicembre 2010 (giustificativi di banca).

#### **E. 6**

Nel 2010 e nel 2011 l'assicurata non ha più l'assicurazione sulla vita? Nella tabella di calcolo per la richiesta di PC del 2008 figura un valore di riscatto di Fr. 13'482.-.

#### **E. 7**

L'assicurata non beneficia di alcuna rendita pensionistica del II. pilastro." Il 20 settembre 2011 (doc. XIX) il giudice delegato ha osservato che dei Fr. 530'000.- del prezzo di compravendita, Fr. 278'000.- sono stati incassati effettivamente dalla ricorrente, la quale ha però dichiarato nel formulario di richiesta delle PC che l'importo di Fr. 230'515.- andava detratto dalla vendita perché immerso nella ditta \_\_\_\_\_, fallita nel 1996. Il Tribunale ha quindi chiesto all'assicurata se aveva prestato dei capitali anche a questa SA. La ricorrente ha specificato che i dati forniti nella domanda PC erano errati, ovvero che ella intendeva riferirsi alla \_\_\_\_\_ e non alla \_\_\_\_\_, peraltro non attinente con il fratello, né tanto meno alla \_\_\_\_\_, di cui \_\_\_\_\_ è stato membro ed amministratore, ma soltanto dal settembre 1998, ossia dopo il fallimento dell'omonima SA. Anche l'importo di Fr. 230'515.- era errato, nel senso che non andava riferito al residuo ricavo della compravendita dell'immobile nel 1995, ma alla sostanza alienata di cui la Cassa ha tenuto conto nel calcolo delle prestazioni nel 2008 (doc. XXIV). Dall'accertamento eseguito dal Tribunale presso la Cassa di compensazione \_\_\_\_\_ (XXV) è emerso che la ditta \_\_\_\_\_, al momento del fallimento (1997), aveva una situazione debitoria di Fr. 104'540,95 per contributi sociali non pagati per il periodo dal giugno 1994 al settembre 1997 e di Fr. 120'810,80 per oneri del II pilastro ancora scoperti per alcuni trimestri nel lasso di tempo tra il 1994 ed il 1997, per un debito complessivo di Fr. 216'814,45 (doc. XXVII/1). 2.7. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non

dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c). La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed. 2009, pag. 173; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplemento Zurigo 2000, pag. 100). Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). 2.8. Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art.

## **E. 11**

febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che

questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero. Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto di adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53). La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato. In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel"). Sempre nel giudizio del 2007 la nostra Massima Istanza ha anche ricordato che nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto. In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia. La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3). Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una perdita non poteva essere

ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid.

## **E. 15**

giugno 2010 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale. L'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4). In questa sentenza, il Tribunale federale ha concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza. Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe concretizzarsi. Nei casi citati, per ammettere una rinuncia di sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato tale investimento. Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso. Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo. L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente, ma non è di per sé determinante. Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto

rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa. Secondo la nostra Massima istanza, in concreto gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero stati possibili. Sulla scorta di quanto detto, quindi, le prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione. Infine, nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.

2.9. Con il ricorso, come visto, l'assicurata lamenta il computo della sostanza alienata di Fr. 210'515.- nel 2010 e di Fr. 200'515.- nel 2011, dato che, a suo dire, si tratta di un prestito che ella ha concesso alla ditta del fratello azionista che le avrebbe consentito di risanare la sua situazione finanziaria e quindi di risorgere. Questo prestito è stato concesso contro pagamento di interessi e quindi c'è stata a tutti gli effetti una controprestazione adeguata. Di conseguenza, non è possibile imputarle della sostanza alienata. Dall'istruttoria è emerso chiaramente che l'insorgente, proprietaria della part. n. 436 di \_\_\_\_\_, nel maggio 1990 (doc. G1) e nel maggio 1993 (doc. G2) ha ottenuto un prestito fisso di Fr. 125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.-, dietro costituzione in pegno di due cartelle ipotecarie al portatore di pari importo emesse precedentemente proprio per l'acquisto di detto immobile. Le somme ottenute dalla Banca \_\_\_\_\_ quale prestito sono state integralmente riversate nella \_\_\_\_\_, siccome espressamente richieste per tale scopo (doc. XIII punto 1 pag. 2 e doc. G2). Quale contropartita del versamento di tale capitale, la summenzionata società doveva farsi carico nei confronti della banca creditrice sia dell'ammortamento sia degli interessi relativi ai due prestiti di complessivi Fr. 275'000.-. In seguito, non riuscendo a far fronte al rimborso degli interessi ipotecari ed all'ammortamento del prestito che spettava, per accordo interno fra le parti, a questa società - e non alla debitrice effettiva del prestito, siccome questa ditta era la beneficiaria diretta della somma ottenuta dalla banca -, l'istituto creditore ha imposto alla ricorrente di vendere la propria abitazione, gravata dalle due ipoteche, per rimborsare il prestito. Di conseguenza, nel giugno 1995 l'interessata ha venduto l'immobile di \_\_\_\_\_ per la somma di Fr. 530'000.- e circa metà del prezzo ricavato (Fr. 252'000.-, doc. XIII punto 2) è servito per pagare a saldo nella seconda metà dell'anno 1995 il debito ancora esistente con la banca (ossia capitale ed interessi passivi ancora dovuti dalla SA), mentre la rimanenza (Fr. 278'000.-, doc. XIII punto 2) è stata incassata effettivamente dalla ricorrente. Ora, malgrado l'iniezione di fondi nel 1990 e nel 1993 prestati dall'assicurata, la \_\_\_\_\_ non è riuscita a migliorare definitivamente i conti ed è giunta a chiedere una moratoria concordataria, che il Pretore di \_\_\_\_\_ le ha concesso dal 6 novembre 1995 al 9 maggio 1996. Non addivenendo ad un risultato concreto, il 5 luglio 1996 (doc. N) il commissario del concordato ha chiesto una seconda moratoria, che il Pretore ha concesso dal 2 agosto 1996 per quattro mesi (doc. O). La stessa è stata in seguito oggetto di alcune proroghe (docc. P e Q), fino a giungere alla revoca del 2 agosto 1997 (docc. S e U). Di conseguenza, con decreto del 9 dicembre 1997 (doc. V) il Pretore ha pronunciato il fallimento della società.

2.10. Il TCA osserva che se da una parte la vendita della casa della ricorrente ha comportato, con il versamento di Fr. 252'000.-, l'estinzione dei debiti ipotecari che la stessa ha acceso nel 1990 e nel 1993 nei confronti dell'istituto creditore, dall'altra parte la \_\_\_\_\_ rimaneva ancora debitrice verso l'assicurata. Infatti, come risulta dal bilancio al 31 agosto 1996 della predetta società,

l'importo del credito/prestito vantato dalla ricorrente nei confronti della SA ammontava a Fr. 256'857,61(doc. P). Secondo lo scrivente Tribunale, queste somme sono state investite nella summenzionata società senza un obbligo giuridico e, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, senza una controprestazione adeguata. Argomentare che " La contropartita all'investimento, oltre all'interesse, era costituita dallo stipendio mensile e dal mantenimento del posto di lavoro. " (doc. I punto 4 in fine), non è affatto sostenibile né tanto meno condivisibile. Lo stipendio, ed esso soltanto, era in effetti la controprestazione del contratto di lavoro che l'assicurata aveva sottoscritto con la \_\_\_\_\_ e quindi non ha nulla a che vedere con il capitale che ella ha prestato alla predetta ditta e ciò senza prestazione di garanzia alcuna. Inoltre, se è vero che " La remunerazione di un prestito è secondo la natura del contratto il pagamento di interessi" (doc. I punto 4 in fine), va qui evidenziato che la ditta in esame, che ha ricevuto i soldi dalla ricorrente, non ha corrisposto a quest'ultima un interesse remunerativo bensì, per ciò che concerne il prestito di Fr. 275'000.- (Fr. 125'000.- + Fr. 150'000.-), essa si è (solo) assunta il pagamento dell'interesse passivo nei confronti della banca creditrice. Pertanto, l'essersi spossessata di un capitale a favore della SA non ha certo comportato un arricchimento per l'assicurata, ossia la percezione di un interesse positivo, ma solo l'assorbimento del costo che il mutuo contratto ha provocato e ciò per un periodo di tempo limitato. Si è trattato di un'operazione senza oneri né guadagni per l'insorgente, nel senso che anziché dovere, lei, versare degli interessi passivi alla banca, è la ditta in questione che, per accordo interno, le si è sostituita e le è subentrata. In tal modo, a mente del Tribunale, non si può concludere che la ricorrente ha beneficiato di una controprestazione nel vero senso della parola, ovvero alla stessa stregua di un normale contratto di prestito fruttifero di interessi , in cui il debitore si impegna a versare al creditore un interesse remunerativo. 2.11. D'avviso di questo Tribunale, esaminati attentamente e nel dettaglio tutti gli atti, in particolare la documentazione richiesta e prodotta dal patrocinatore della ricorrente pendente causa, alla luce dell'esposta giurisprudenza, si deve concludere che v'è stata a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza da parte dell'assicurata. Questa Corte osserva innanzitutto che l'insorgente, sorella di uno degli azionisti della \_\_\_\_\_ e, a quel momento, anche dipendente di questa società, ha concesso il prestito in esame di Fr. 275'000.- senza alcun obbligo giuridico, né una garanzia e neppure, come visto, un'adeguata controprestazione, conoscendone, per il legame professionale e familiare con il titolare, le condizioni di difficoltà tanto che la S.A. ha cercato finanziamento da privati – e non da istituti bancari – e ciò è avvenuto in due fasi successive senza che il primo debito con la ricorrente fosse – tra l'altro – estinto. L'Alta Corte si è già espressa in merito ad una fattispecie simile (P 17/97), giudicando che il prestito della somma di Fr. 240 ' 000.- concesso dall ' assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un " va banque-Spiel " in cui si gioca il tutto per tutto e quindi l'ha ritenuto quale rinuncia di sostanza. In effetti, in concreto, come sostenuto dalla Cassa, l'assicurata ha elargito alla SA i due prestiti per importi significativi in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda del fratello era difficoltosa, tanto che un paio d'anni dopo la società ha poi chiesto ed ottenuto dal Pretore una moratoria concordataria (iniziata il 6 novembre 1995). Al riguardo l'assicurata ha sottolineato che è proprio grazie alla concessione di una moratoria concordataria che si poteva salvare la società dal fallimento ed ella poteva così (tentare di) recuperare in un secondo tempo il prestito elargito. Il TCA rileva, invece, che proprio perché la situazione economica della SA non era solida si deve concludere che l'aver versato in quel periodo ben Fr. 275'000.- nelle

casce della \_\_\_\_\_ era un'operazione rischiosa, a tal punto, addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che si è in effetti poi realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata. In tale evenienza, il versamento dell'insorgente è stato senza dubbio azzardato, oltretutto se si considera che in tal modo la ricorrente ha perfino compromesso la sua proprietà immobiliare (abitazione primaria), dato che ha poi dovuto venderla per fare fronte ai debiti contratti, peraltro nemmeno a suo favore, ma di terzi. Ma v'è di più. La situazione di indebitamento della società, presente già nel 1995, l'ha portata a formulare una prima istanza di moratoria concordataria. D'avviso di questo TCA, la dichiarazione del 5 luglio 1996 (doc. 42) dell'assicurata, che è giunta scaduto il primo periodo di moratoria concordataria ed a qualche giorno dalla concessione di un secondo di un anno (dal 2 agosto 1996 al 2 agosto 1997, doc. 37), è significativa della sua rinuncia a recuperare il proprio credito. Infatti, in quell'occasione l'insorgente, creditrice della ditta in cui essa lavorava, qualora non si fosse raggiunto un concordato che soddisfacesse tutti i creditori e quindi un (o più) creditore avesse chiesto il fallimento della società, ha acconsentito a "... postergare rispetto a tutti gli altri creditori della società il credito di fr. 256'857,61 che essa vanta nei confronti della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e che risulta a bilancio al 31.05.1996 della medesima ditta alla posta "Ipoteche e prestiti". " (punto 1). Inoltre, la ricorrente ha rinunciato " a tempo indeterminato al pagamento del dividendo che verrà attribuito ai creditori chirografari. Un eventuale pagamento futuro dovrà comunque avvenire solo dopo il terzo richiamo di pagamento. I richiami di pagamento dovranno prevedere dei termini di pagamento di almeno un mese. " (punto 2). Infine, l'insorgente ha affermato " Di rinunciare sin d'ora a qualsivoglia richiesta di revoca della moratoria per mancato pagamento del dividendo entro i termini fissati dal giudice per gli altri creditori della società. " (punto 3). A mente di questa Corte, le predette dichiarazioni riassumono chiaramente la volontà della ricorrente di rinunciare al capitale immesso – sostanzialmente in maniera gratuita e senza garanzie reali – nella società del fratello azionista. In primo luogo, la postergazione del proprio credito significa che l'assicurata era d'accordo di vedersi (semmai) rimborsata del suo prestito solo e soltanto dopo che tutti gli altri creditori fossero già stati tacitati. Tuttavia, visti i debiti della SA (docc. N e P), sperare di vedersi riversare qualcosa dopo tacitazione degli altri creditori, era un risultato sostanzialmente impossibile da conseguire. L'insorgente ha inoltre rinunciato addirittura al pagamento del dividendo che le sarebbe spettato se il concordato fosse stato omologato (art. 314 LEF). Di conseguenza, l'assicurata non avrebbe in tutti i casi incassato nulla. Da ultimo, la ricorrente non doveva neppure chiedere la revoca della moratoria per mancanza di accordo fra i creditori, poiché ciò avrebbe comportato la dichiarazione di fallimento della società (art. 309 LEF). Se tali rinunce in favore dell'azienda del fratello sono umanamente comprensibili, le stesse non possono avere quale conseguenza di porre la ricorrente a carico della collettività tramite la percezione di PC. La SA è poi effettivamente stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto del 9 dicembre 1997 dalla Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_ (doc. 36) e quindi, a quel punto, l'assicurata non poteva più recuperare il suo capitale. Il momento della pronuncia del fallimento è temporalmente prossimo al versamento degli importi da parte della ricorrente in favore della SA del fratello, ed il fallimento fa seguito ad una moratoria concordataria concessa pochi mesi dopo i versamenti di RI 1. Ciò è, come indicato, significativo dell'elevatissimo rischio di non recuperare nulla dei finanziamenti concessi. Con la dichiarazione del 5 luglio 1996 l'assicurata ha accettato di non (volere) più pretendere la restituzione della somma immessa gratuitamente nel 1990 e nel 1993 nella \_\_\_\_\_, che da Fr. 275'000.- era diminuita, a quel momento, a Fr. 256'857,61 grazie

all'ammortamento effettuato dalla ditta. Alla luce delle considerazioni appena esposte, secondo questo Tribunale non torna qui applicabile la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004, in cui la moglie ha immesso nella ditta individuale del marito un'importante somma ereditata dal padre anni prima. Tuttavia, anni dopo, al momento di passare in eredità ai quattro figli, la ditta presentava delle grosse difficoltà finanziarie, così la banca ha preteso dall'assicurata di risanarla e di ristrutturarla. Il 30 giugno 1994 la vedova ha quindi rinunciato al suo intero investimento di Fr. 355'465,70 nella ditta del marito ed in seguito ha venduto tutta l'attività commerciale con gli attivi e i passivi al prezzo simbolico di Fr. 1.- alla nuova società anonima fondata dai quattro figli. Oltre alla rinuncia di credito della banca di Fr. 450'000.-, il risanato bilancio comprendeva anche la rinuncia del credito dell'assicurata di Fr. 291'948,40. Ma anche dopo l'intervenuto positivo risanamento ed il passaggio ai figli rispettivamente la trasformazione in una SA, la ditta non ha ottenuto il successo sperato. Infatti, il 2 aprile 1996 è stato pronunciato il fallimento della società anonima. D'avviso dell'Alta Corte, la situazione finanziaria della ditta del (defunto) marito era talmente disastrosa che la rivendicazione del credito da parte dell'assicurata o il rifiuto di chiedere la rinuncia del credito avrebbe portato la ditta individuale al fallimento immediato e considerato l'indebitamento esistente avrebbe portato alla perdita di tutto l'investimento della moglie (sentenza citata P 43/03 consid. 3.2: " (...) Mangels einer diesbezüglichen rechtlichen Verpflichtung und jeglicher Gegenleistung (...) ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz von einem Vermögens-verzicht auszugehen (BGE 123 V 37 Erw. 1, 121 V 205 Erw. 4a). Ebenfalls richtig erkannt hat die Rekurskommission, dass die Frage der Bonität der Forderung gegenüber dem Ehemann bzw. dessen Einzelfirma im Zeitpunkt der Verzichtserklärung nicht ausgeblendet werden darf. Wie im angefochtenen Entscheid einlässlich darlegt wird, war der Betrieb vor der Bilanzsanierung durch die erwähnten Forderungsverzichte massiv überschuldet. Eine Geltendmachung der Forderung durch die Beschwerde-gegnerin oder die Verweigerung des von der Bank X. (auch) vor ihr verlangten Forderungsverzichts hätte unmittelbar zum Konkurs der Einzelfirma geführt und angesichts der bestehenden Überschuldung zum Verlust der gesamten Investition der Ehefrau. Unter diesen Umständen ist die (weitgehende) Uneinbringlichkeit der Forderung im Verzichtszeitpunkt klar ausgewiesen. Daran hätte, wie aufgezeigt, ein Beharren der Beschwerdegegnerin auf ihrer Forderung gegenüber dem Ehemann nicht geändert, weshalb im Lichte der in Erw. 2.2 hiervor dargelegten Rechtsprechung - in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - ein Vermögensverzicht im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG nur insoweit angenommen werden kann, als der Forderungsverzicht von gesamthaft Fr. 355'465.70 den für die Sanierung der Einzelfirma seitens der Beschwerdegegnerin benötigten Betrag von Fr. 291'948.40 überstieg. Die Rekurs-kommission hat mithin zu Recht einen auf das Jahr 1994 zurückgehenden Vermögensverzicht über Fr. 63'517.30 berücksichtigt und ein entsprechendes (um die seitherige jährliche Amortisation vermindertes) Verzichtsvermögen in die EL-Berechnung einbezogen. " . ). Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto un mutuo ipotecario nel 1990 e poi ancora nel 1993 appositamente per riversare gli importi ottenuti nella ditta in cui il fratello era azionista, allo scopo di aiutare la \_\_\_\_\_ che non presentava una situazione economica florida, tanto che poi (già) nel 1997 è fallita. Nella controversia su cui si è pronunciato il TFA, invece, la moglie ha versato nella ditta del marito l'eredità ottenuta nel 1961 ed è (solo) nel 1996 che l'impresa è fallita. Secondo lo scrivente Tribunale, v'è quindi una sostanziale differenza fra le due fattispecie dal profilo temporale, ciò che inoltre porta a concludere che l'intenzione

dei creditori era anche differente. Infatti, nell'evenienza concreta, stanti anche le considerazioni suesposte, è difficile ammettere che la ricorrente non avesse la consapevolezza che il proprio investimento fosse alquanto rischioso, vista la situazione debitoria della SA, e che quindi l'assicurata non sapesse che era molto probabile che non avrebbe più recuperato il suo credito. Per contro, nel caso esaminato dal Tribunale federale (delle assicurazioni), una tale conclusione è difficilmente sostenibile, soprattutto alla luce della circostanza che la società è fallita oltre 30 anni dopo l'avvenuto prestito, motivo per cui è alquanto inimmaginabile imputare alla moglie di avere espressamente rinunciato al proprio capitale immettendolo tanti anni prima nella ditta individuale del marito, sapendo che sarebbe poi stato irrecuperabile vista la situazione debitoria. Nel 1961, infatti, la società era solvibile. In entrambi i casi, le società erano sovraindebitate e sono fallite, ma la tempistica degli avvenimenti fa sì che i casi siano diversi. Pertanto, secondo questo Tribunale, tutto ben considerato l'agire della ricorrente corrisponde ad una rinuncia di sostanza e non certo ad un investimento non andato a buon fine come risulta dalle numerose sentenze federali sopra esposte.

2.12. Stando così le cose, la donazione (ed il conseguente credito vantato dalla ricorrente verso la (fallita) \_\_\_\_\_ configura una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, norma identica, nel tenore, all'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC in vigore quando l'assicurata le ha concesso i prestiti in questione. Come visto, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali si è rinunciato vanno considerati nel calcolo delle PC come se non ci si avesse rinunciato (N. 3081.01 DPC). Nel caso in cui la controprestazione convenuta non è adeguata, l'importo della rinuncia ad elementi di reddito o di sostanza corrisponde alla differenza fra il valore della prestazione da una parte e della controprestazione d'altra parte (N. 3081.04 DPC). Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC). Di conseguenza, ritenuto che al momento dell'alienazione di sostanza da parte della ricorrente la controprestazione del pagamento degli interessi da parte della SA alla banca creditrice non era adeguata (cfr. consid. 2.10) e che, comunque, essa era difficilmente quantificabile, come tale, al momento delle due rinunce di sostanza, d'avviso del TCA, va considerato come determinante il valore della sostanza al momento delle rinunce. Ne deriva quindi che i valori di Fr. 125'000.- e di Fr. 150'000.- devono essere riportati invariati al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia ed in seguito ridotti ogni anno di Fr. 10'000.- (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI). La riduzione di Fr. 10'000.- può essere operata solo una volta all'anno. Se nel corso dell'anno un assicurato rinuncia più di una volta a degli elementi di sostanza, non si deve diminuire ognuno degli elementi di sostanza a cui ha rinunciato (N. 3483.07 DPC).

2.13. Alla luce di quanto precede la decisione impugnata, siccome non corretta quo agli importi di sostanza ritenuti, va annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per un nuovo calcolo delle (eventuali) PC cui la ricorrente potrebbe avere diritto, ciò sulla base degli importi della sostanza indicati, considerando le riduzioni che vanno riconosciute (DPC 3483.07) e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) sia per l'anno 2010 (tasso nel 2009: 0,8%) sia per l'anno 2011 (tasso nel 2010: 0,4%), con l'aggiunta dei valori ottenuti nei redditi computabili della ricorrente (N. 3482.10 DPC). Inoltre, nel ricalcolare il diritto alle PC dell'assicurata per gli anni 2010 (solo il mese di dicembre) e 2011, l'amministrazione dovrà tenere conto dei nuovi importi dei depositi a risparmio (doc. X) da inserire nella sostanza rispettivamente degli interessi da deposito da conteggiare nei redditi computabili della ricorrente.

2.14. In conclusione, gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione, affinché ricalcoli il diritto

alle PC della ricorrente dal 1° dicembre 2010 in poi tenendo presente le modifiche indicate. Visto l'esito della procedura e le motivazioni ritenute da questo TCA alla ricorrente non vengono riconosciute ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.